

## Allegato "A" alla Delibera di Giunta Comunale n. 11 del 05/02/2010 – Misure organizzative

Al fine di evitare ritardi dei pagamenti, anche alla luce della recente evoluzione normativa (articolo 9 del D.L. n. 78/2009 in tema di tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni), i Responsabili di Servizio devono:

- 1) trasmettere con anticipo (almeno 3 giorni prima) le determinazioni di impegno di spesa al Responsabile del Servizio Finanziario, nonché verificare, prima dell'ordinativo della spesa, che la relativa determinazione di impegno di spesa sia divenuta esecutiva e regolarmente pubblicata. Gli impegni in conto capitale dovranno contenere la previsione della data del pagamento (bimestre ed anno) e saranno consentiti solo se compatibili con il piano dei programmi dei pagamenti, con espressa attestazione in tal senso da parte del Responsabile del Servizio che adotta l'atto di impegno;
- 2) verificare la compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione dell'impegno di spesa con lo stanziamento di bilancio;
- 3) trasmettere gli atti di liquidazione di spesa al Responsabile del Servizio Finanziario, debitamente firmati e completi di tutti gli allegati, con congruo anticipo rispetto la scadenza del pagamento, tenuto conto dei tempi tecnici necessari al Settore finanziario per emettere i mandati di pagamento.

Il Responsabile del Servizio Finanziario dovrà verificare la compatibilità dei pagamenti con le regole di finanza pubblica.

Si rammentano, inoltre, gli ulteriori adempimenti di Legge in merito alla regolarità degli atti di liquidazione delle spese, quali ad esempio:

- obbligo di acquisire preventivamente il Durc in corso di validità e con esito regolare;
- divieto di effettuare pagamenti superiori ad Euro 10.000,00 a favore dei creditori della P.A. morosi di somme iscritte a ruolo pari almeno ad euro 10.000,00 verso gli agenti della riscossione;
- obbligo di indicazione delle coordinate IBAN del beneficiario nei mandati di pagamento per l'esecuzione dei bonifici.

Si ricorda, infine, che è prevista una responsabilità disciplinare ed amministrativa in capo al Responsabile del Servizio in caso di violazione dell'obbligo del preventivo accertamento della compatibilità dei pagamenti.